



COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

OGGETTO: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2019

ORDINANZA N. 7 DEL 20-05-2019

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.13/06 del 14-03-2017, concernente "Linee di indirizzo per la redazione del nuovo Piano Regionale Antincendio (PRAI) 2017-2019;

VISTA la Deliberazione della G.R. N. 22/4 DEL 4 maggio 2018 della Regione Autonoma della Sardegna con la quale sono state aggiornate le Prescrizioni Regionali Antincendio – triennio 2017-2019, finalizzate alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi;

VISTO l'allegato alla Deliberazione di cui sopra "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016;

CONSIDERATO che tali situazioni, oltre a ledere il decoro urbano, configurano un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di ratti e insetti nocivi (zecche, blatte etc), incrementano con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

ATTESA la necessità di fissare i termini per il taglio delle siepi lungo le strade extraurbane comunali e vicinali per il corrente anno;

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti urgenti a tutela della salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente;

CONSIDERATO che il termine ultimo entro il quale detti lavori devono essere eseguiti viene stabilito alla data **01-06-2019**;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L.n.50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n.267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art.7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

ORDINA

ai proprietari ed ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria del suolo, è fatto obbligo di:

- 1) Ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali;
- 2) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1', intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- 3) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- 4) I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie, contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all' interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- 5) Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di cui al comma 1' delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
- 6) Tutti i proprietari o affittuari o conduttori di terreni siti nel perimetro urbano e nella immediata periferia, debbono provvedere alla estirpazione Delle erbacce e delle sterpaglie, alla rimozione di eventuali rifiuti;
- 7) Tutti i cittadini devono provvedere alla estirpazione dell'erba lungo il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta e le facciate dei fabbricati;
- 8) Nel periodo dal (1° giugno – 30 giugno) - (15 ottobre-31 ottobre) l' abbrucciamento per finalità agricole e selvicolturali è subordinato ad autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con le modalità di cui all'art.8.

INFORMA

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle seguenti sanzioni, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi:

- € 25,00 e massima di €500,00, ai sensi del D.L n.50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003;
- La violazione dei precetti di cui alle prescrizioni regionali è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n 353 e della Legge regionale 27 aprile 2016, n. 8;

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente e delle Prescrizioni Regionali Antincendi 2019.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Nule.

Chiunque avvisti un Incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), al 115 dei Vigili del Fuoco, al 113 della Polizia di Stato o al 112 del Carabinieri.

IL SINDACO

Antonio Giuseppe Mellino

